

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 219

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2001

—————

**Riconoscimento agli stranieri ed agli apolidi dei diritti
di elettorato attivo e passivo**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Fra le sfide importanti che l'Europa è chiamata ad affrontare in questo nuovo millennio quella migratoria assume una rilevanza del tutto particolare.

Il nostro Paese, per oltre un secolo terra di emigrazione, è oggi chiamato a misurarsi sul piano politico e culturale, con la presenza di donne e uomini provenienti da varie parti del mondo.

L'immigrazione è un fenomeno di proporzioni crescenti al quale occorre dare risposte sul piano dei diritti e dei doveri ispirate ai principi di solidarietà e di convivenza civile. Consideriamo infatti una convivenza pacifica di persone e culture diverse un'essenziale risorsa in grado di prevenire, nella nostra società, conflitti, intolleranze e razzismi.

La nuova legge sull'immigrazione proposta dal Governo ed approvata dal Parlamento nel 1998 si muove in questa direzione, ma si è convinti che qualunque normativa sull'immigrazione che non riconosca alle elezioni amministrative il diritto di voto agli stranieri residenti rischi di essere una riforma incompiuta.

Il riconoscimento del diritto di voto ai cittadini stranieri e apolidi appare in questo senso un passaggio decisivo rispetto all'auspicato processo di integrazione multiculturale nel nostro sistema politico e sociale.

A tal proposito il riferimento giuridico fondamentale è la Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale del 5 febbraio 1992, che al capitolo C (ancora non ratificato dal Parlamento italiano) prevede appunto il diritto di voto - elettorato attivo e passivo - per le elezioni amministrative. In altri Paesi tale diritto è da tempo vigente; il caso più significativo è quello dell'Irlanda in cui tale diritto fin dal 1963 è riconosciuto

a tutti gli stranieri che ivi risiedono da almeno tre mesi.

Il precedente significativo fondamentale è il riconoscimento del diritto di voto amministrativo per gli stranieri residenti provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, già in vigore in Italia dal 1996. Inoltre, sempre in Italia, sul modello diffuso in tutta Europa, si stanno già sperimentando in molte città esperienze di partecipazione elettorale per l'istituzione di consulte comunali o per l'elezione di consiglieri aggiunti.

Con questo disegno di legge si intende dare una interpretazione più estensiva al dettato della Carta costituzionale che riserva il diritto di voto ai soli «cittadini»: l'interpretazione corrente della Costituzione, sancita anche nella giurisprudenza, considera i diritti fondamentali come estesi alle persone, e non solo ai cittadini in senso stretto, e nello stesso senso vanno le varie convenzioni internazionali ratificate dall'Italia. Una acquisizione dunque che ha già trovato un importante riconoscimento nel diritto comunitario con l'approvazione e la ratifica del Trattato di Maastricht.

La disposizione in esame propone l'acquisizione del diritto di voto amministrativo per gli stranieri non comunitari e gli apolidi dopo tre anni di permanenza in Italia e introduce il diritto di elettorato attivo e passivo non solo nelle elezioni comunali e circoscrizionali, ma estende tale diritto anche alle elezioni provinciali e regionali, in quanto si ritiene doveroso estendere il diritto di voto a tutti i livelli territoriali ai quali si è individualmente legati.

Per le modalità di esercizio di tale diritto, per cui è richiesto il possesso degli stessi requisiti previsti per il cittadino italiano, i comuni provvedono, entro il novantesimo

giorno anteriore alla data prevista per le elezioni, alla formazione di apposite liste elettorali aggiunte degli stranieri e degli apolidi residenti nel territorio di competenza, nelle quali fino ai trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni sono inseriti i residenti stranieri e apolidi, in possesso dei requisiti di legge, che ne facciano richiesta.

Le liste elettorali degli stranieri aventi diritto al voto saranno aggiornate periodicamente con gli stessi criteri e modalità delle liste elettorali degli elettori cittadini italiani.

Il Governo, infine, è delegato a emanare un decreto legislativo per il riordino delle modalità di partecipazione democratica dei cittadini stranieri e degli apolidi presenti in

Italia nell'ambito delle autonomie locali, secondo i principi e criteri enunciati dalla Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, capitolo C.

Si ritiene importante approvare questo disegno di legge in quanto se è vero che la cabina elettorale segna storicamente, nelle democrazie occidentali, chi è protagonista e chi è, nel migliore dei casi, assistito, con il diritto di voto gli immigrati potranno diventare pienamente partecipi della vita sociale e politica delle nostre comunità locali, determinando così un principio inclusivo e non esclusivo di democrazia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente al capitolo C.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua data di entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della medesima Convenzione.

Art. 3.

1. In attuazione di quanto previsto dal capitolo C della Convenzione di cui all'articolo 1 e in conformità al dettato dell'articolo 10 della Costituzione, gli stranieri e gli apolidi residenti in Italia, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità e di passaporto o di documento di viaggio equipollente, dopo tre anni dalla data di ingresso e di permanenza continuativa regolare nel territorio dello Stato, hanno il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni regionali, provinciali e comunali, nonché nelle altre elezioni per organi di enti locali.

Art. 4.

1. Ai fini dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni indicate nell'articolo 3, in sede di prima applicazione secondo quanto previsto dal decreto legislativo

di cui all'articolo 6, i comuni, entro il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per l'elezione, provvedono alla formazione di apposite liste elettorali aggiunte degli stranieri e degli apolidi residenti nel territorio comunale, alle quali, fino a trenta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, sono aggiunti i residenti e apolidi in possesso dei requisiti di legge che ne facciano richiesta.

2. Le liste elettorali degli stranieri aventi diritto al voto sono aggiornate periodicamente, con gli stessi criteri e modalità delle liste elettorali degli elettori cittadini italiani.

Art. 5.

1. Per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo dello straniero o apolide residente è richiesto il possesso dei medesimi requisiti previsti per il cittadino italiano, inclusa l'inesistenza di provvedimento penale o civile dell'autorità giudiziaria italiana che comporti l'esclusione dall'elettorato attivo o passivo o esclusione del diritto di cittadinanza.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia elettorale più favorevoli per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o per altre categorie di stranieri.

Art. 6.

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per il riordino delle modalità di partecipazione democratica dei cittadini stranieri e degli apolidi residenti in Italia nell'ambito delle autonomie locali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) concessione del diritto di voto e di eleggibilità, con le riserve previste dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio 1992, alle elezioni locali a ogni resi-

dente straniero, a condizione che abbia risieduto legalmente e abitualmente in Italia nei tre anni precedenti le elezioni;

b) possibilità che la condizione di residenza di tre anni possa essere soddisfatta da un periodo più breve in sede di bilancio e di verifica della partecipazione dei residenti stranieri alle elezioni locali dopo tre anni dall'approvazione del decreto legislativo sulle modalità di partecipazione democratica dei cittadini stranieri e degli apolidi residenti in Italia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

c) predisposizione di una campagna informativa, anche utilizzando i mezzi di informazione radio-televisivi, specificatamente rivolta ai cittadini stranieri sulle modalità dell'esercizio del diritto di voto attivo e passivo;

d) disposizione agli enti locali di approntare tutti gli strumenti informativi e di accesso riguardanti i diritti e gli obblighi nell'ambito della vita pubblica locale per i cittadini stranieri.

2. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia elettorale più favorevoli per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o per altre categorie di stranieri.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

